



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

- VISTA:** la propria precedente ordinanza n. 12 in data 08 febbraio 2024;
- VISTA:** l'istanza congiunta datata 22.04.2024 pervenuta dai rappresentanti delle Cooperative di pesca, con la quale viene richiesta una proroga fino al 15.05.2024 del periodo della campagna di pesca delle seppie con i "cogolli", a seguito del "*brusco calo delle temperature e dei continui temporali e mareggiate verificatesi durante questa stagione di pesca*";
- VISTO:** il "Parere tecnico-scientifico relativamente alla prosecuzione della stagione di pesca delle seppie 2024 con grandi cogolli (reoni) nel Compartimento Marittimo di Venezia", redatto ad aprile 2024 dall'Istituto di ricerca Agriteco, che non ravvisa motivi ostativi alla predetta richiesta di proroga;
- VISTO:** il colloquio avuto in data 30.04.2024 con la Regione Veneto – Direzione Agroambiente, che si è espressa favorevolmente alla predetta proroga;
- VISTO:** l'articolo 133 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTA:** la propria precedente ordinanza n. 29 in data 13 marzo 2007;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n.4 del 09.01.2012;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 9 del 06.02.2024 disciplinante la navigazione e gli usi del mare nei tratti interessati dai lavori di ripristino delle barriere soffolte in corrispondenza delle celle n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13 e 14 antistanti il litorale di Pellestrina;
- RITENUTO:** opportuno accogliere la predetta richiesta di proroga dell'attività di pesca delle seppie con i "cogolli" nel Compartimento Marittimo di Venezia fino al 15 maggio 2024, per le motivazioni richiamate nelle premesse;

ORDINA

Articolo 1

L'Ordinanza n. 12/2024 in data 08.02.2024, richiamata in premessa, è prorogata fino al **15 maggio 2024**.

Articolo 2

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno **01 maggio 2024**.

Restano confermate le rimanenti disposizioni di cui alle Ordinanze n. 29 in data 13 marzo 2007 e n. 12 in data 08 febbraio 2024, citate in premessa.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso costituisca una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- degli artt. 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo n° 4 in data 09 gennaio 2012 e ss.mm./ii.;
- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezias

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo
n. 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative